

COMUNE DI CAMIGLIANO

Provincia di Caserta



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

(art. 1 comma 250 Legge Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011)

Approvato con Deliberazione C.C. n. 5 del 5.4.2012

INDICE

CAPO I - Norme generali

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Normativa di riferimento
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Ambito di Applicazione
- Art. 5 Criteri generali
- Art. 6 Corpi recettori finali ammessi
- Art. 7 Trattamenti adeguati
- Art. 8 Ricezione e trasmissione delle domande
- Art. 9 Oneri di procedibilità e di istruttoria
- Art. 10 Autorizzazione allo scarico

CAPO II - Procedure

- Art. 11 Procedura istruttoria
- Art. 12 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 13 Controllo dell'autorizzazione
- Art. 14 Durata dell'autorizzazione - Rinnovo
- Art. 15 Scarichi esistenti
- Art. 16 Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico esistenti

CAPO III - Acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne

- Art. 17 Acque di prima pioggia e lavaggio zone esterne

CAPO IV - Acque reflue assimilate a domestiche

- Art. 18 Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche
- Art. 19 Acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati
- Art. 20 Trattamenti adeguati
- Art. 21 Valori limite di emissione
- Art. 22 Frequenza dei controlli/autocontrolli

CAPO V - Acque reflue urbane e industriali

- Art. 23 Scarichi di acque reflue e industriali
- Art. 24 Trattamenti adeguati
- Art. 25 Valori limite di emissione e controlli
- Art. 26 Frequenza dei controlli/autocontrolli

CAPO VI - Acque reflue termali e piccole utilizzazioni locali

- Art. 27 Scarichi di acque termali
- Art. 28 Scarichi delle acque reflue provenienti dalle piccole utilizzazioni locali di acque calde
- Art. 29 Frequenza dei controlli/autocontrolli

CAPO VII - Vasche a tenuta stagna e pozzi neri

- Art. 30 Smaltimenti di rifiuti liquidi in vasche a tenuta stagna
- Art. 31 Pozzi neri

CAPO VIII - Pubblica fognatura

- Art. 32 Obbligo di allacciamento in aree servite da pubblica fognatura

CAPO IX - Sanzioni

- Art. 33 Sanzioni amministrative

Art. 34 Sanzioni penali

CAPO X - Norme transitorie e finali

Art. 35 Norme transitorie e finali

ALLEGATI

ALLEGATO A

Tab. 1 - Criteri di definizione di acque reflue domestiche

Tab. 2 - Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche. Decreto della

Presidenza del Consiglio dei Ministri prot.51061/10 del 28/02/2011.

ALLEGATO B

Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento

ALLEGATO C

Modello di istanza per scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue domestiche

proveniente da insediamenti o edifici provenienti da insediamenti inferiori a 50 a.e. o 50 vani o 5000.

FAC-SIMILE - Istanza di autorizzazione

ELENCO ALLEGATI MOD C

ALLEGATO C/1

Modello di istanza per scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue domestiche e

assimilate. FAC-SIMILE - Istanza di autorizzazione

ELENCO ALLEGATI MOD C/1

ALLEGATO C/2

Modello di istanza per scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque termali o piccole

utilizzazioni locali di acque calde. FAC-SIMILE - Istanza di autorizzazione - ELENCO

ALLEGATI MOD

C/2

ALLEGATO C/3

Modello di istanza per scarichi in corpo idrico superficiale di acque termali o piccole utilizzazioni locali

di acque calde (o quelle di cui alla deroga del presente regolamento). FAC-SIMILE - Istanza di

autorizzazione

ELENCO ALLEGATI MOD C/3

ALLEGATO C/4

Modello di istanza per scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue industriali

FAC-SIMILE - Istanza di autorizzazione - ELENCO ALLEGATI MOD. C/4

ALLEGATO C/5

Modello di rinnovo autorizzazione allo scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue

domestiche e assimilate FAC-SIMILE - Istanza di rinnovo - ELENCO ALLEGATI MOD C/5
ALLEGATO C/6

Modello di istanza per rinnovo scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque termali o

piccole utilizzazioni locali di acque calde - FAC-SIMILE - Istanza di rinnovo - ELENCO ALLEGATI

MOD C/6

ALLEGATO C/7

Modello di istanza per scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue industriali

FAC-SIMILE - Istanza di rinnovo ELENCO ALLEGATI MOD C/7

ALLEGATO D

Calcolo degli abitanti equivalenti (AE)

ALLEGATO E

Linee guida per il trattamento delle acque reflue domestiche o assimilate secondo la normativa vigente

ALLEGATO F

Ulteriori impianti di trattamenti secondari

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1: Oggetto

1. Il Comune di Camigliano redige il presente Regolamento, redatto sulla base dei riferimenti normativi vigenti e finalizzato a fornire criteri di uniformità ed omogeneità per le attività istruttorie dell'ufficio Ambiente del Comune preposto al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di cui all'art. 124 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (e successive modifiche ed integrazioni), e all'art. 1 comma 250 della L.R. n. 4 del 15.03.2011 di competenza del Comune;

2. Il presente Regolamento ha per oggetto le procedure di autorizzazione agli scarichi in aree non servite da pubblica fognatura di: acque reflue domestiche e assimilate, termali, piccole utilizzazioni locali, urbane e industriali, in acque superficiali, nel suolo e nei primi strati del sottosuolo, in corpo idrico superficiale e in vasche a tenuta.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti istruttori in corso e nel rispetto di quanto previsto dalla parte terza del sopra citato Decreto Legislativo.

3. Nelle more dell'attuazione di norme nazionali e regionali applicative della parte terza del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni), le autorizzazioni saranno rilasciate sia in base a quanto espressamente disciplinato dal medesimo Decreto Legislativo che alla luce di quanto previsto nel presente REGOLAMENTO, in modo tale da assicurare il mantenimento dei livelli depurativi ed evitare un aumento, anche temporaneo, di inquinamento.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia.

In particolare:

- Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 " Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale n° 4 del 15/03/2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2011)";
- Legge Regionale n° 8 del 29/07/2008 "Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente" e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 9 aprile 2010, n° 10/2010 "Regolamento di attuazione della legge regionale 29 luglio 2008, n.8";
- Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- D.G.R.C. n. 1350 del 06 agosto 2006 " Decreto Legislativo n. 152/06 - Norme in materia ambientale - Piano di Tutela delle Acque - Disciplina scarichi categorie produttive assimilabili;
- Ambito Territoriale Ottimale N.2 Napoli Volturno "Disciplinare approvato con D.C.d.A. dell'Ente d'Ambito n. 21 del 28.12.2006";
- Delibera Regione Campania n. 7494 del 29/12/2000.
- Piano Regionale di Risanamento delle Acque di cui alla Deliberazione n. 114/6 del 30/11/1982 pubblicato sul BURC n. 10 del 01.02.1983

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nel Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 art. 74.

2. Per **agglomerato** si intende l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale (art. 74 comma 1 lettera n D.Lgs 152/06). Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane (D.Lgs 152/06 art. 100 comma 1).

3. Per **edificio isolato** si intende l'insediamento o installazione non servito da rete fognaria in cui la popolazione è concentrata in misura inferiore a 2.000 abitanti equivalenti ovvero posto ad una distanza superiore a 200 m dalla pubblica fognatura esistente.

Art. 4 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle seguenti tipologie di scarico:

1. scarichi di acque reflue domestiche (art. 74 comma 1 lettera g del D.Lgs 152/06);
2. Scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche (art. 101 comma 7 D.Lgs 152/06);
3. Scarichi di acque reflue industriali (art. 74 comma 1 lettera h, D.Lgs 152/06);
4. Scarichi di acque reflue urbane (art. 74 comma 1 lettera i, D.Lgs 152/06);
5. Scarichi di acque reflue termali (art. 74 comma 1 lettera m, D.Lgs 152/06);
6. Scarichi di acque calde sotterranee di piccole utilizzazioni locali come definite dalla Legge Regionale n. 8/2008 e succ. mod. (art. 1 comma 4 lettera i).

Art. 5 Criteri generali

1. La domanda di autorizzazione di cui al comma 7 dell'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, è presentata al Comune ovvero all'Autorità d'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni (art. 124 comma 7 D.Lgs. 152/06) dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.

2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano la stessa tipologia di reflui, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza D.Lgs 152/2006. E' fatto obbligo di installare un pozzetto ispettivo su ogni affluente allo scarico principale.

3. Una singola Autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e, di conseguenza, più titolari;

4. Tutti i titolari dell'Autorizzazione allo scarico sono tenuti a rispettare e a conservare copia dell'atto autorizzativi ed a conoscere e rispettarne le prescrizioni;
5. Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico condominiale sono responsabili in solido dello stesso;
6. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, fa capo a tutti i soggetti che hanno titolo d'uso ad almeno una delle unità immobiliari che recapitano i propri reflui domestici e assimilati nello scarico oggetto dell'autorizzazione stessa;
7. L'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane è subordinata all'approvazione da parte della Regione dei relativi impianti di trattamento, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs 152/2006. La Regione disciplina altresì le modalità di autorizzazione provvisoria agli scarichi, necessaria all'avvio dell'impianto, anche in casi di realizzazioni per lotti funzionali.
8. Gli scarichi costituiti da acque esclusivamente meteoriche sono esenti dall'obbligo di autorizzazione comunale. Se le stesse provengono però da superfici impermeabili scoperte per le quali vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, nelle more dell'emanazione della disciplina regionale di cui all'art. 113 del del D.Lgs 152/2006, sono sottoposte alla disciplina degli scarichi industriali. Resta comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
9. Lo smaltimento degli scarichi liquidi è vietato nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923)

Art. 6 - Corpi recettori finali ammessi

Ai fini del presente regolamento si considerano corpi recettori finali:

1. Il suolo o i primi strati del sottosuolo;
2. I corpi idrici superficiali;
3. Nelle more dell'approvazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania, non sono ammessi gli scarichi di qualsiasi natura, diretti, indiretti o tramite i corpi idrici per i quali sia accertata una portata naturale nulla per oltre 120 giorni annui o non significativi, in acque a specifica destinazione funzionale di cui all'art. 79 del D.Lgs 152/2006 e in acque marino costiere ad esclusione degli scarichi termali o di piccole utilizzazioni locali di acque calde sotterranee.

Art. 7 - Trattamenti adeguati

1. Nelle more di attuazione delle norme regionali applicative della parte III del D.Lgs 152/2006, le autorizzazioni sono rilasciate in base a quanto espressamente disciplinato dal precitato decreto. Ove compatibile, restano validi ed efficaci i criteri, le metodologie, le norme regolamentari e tecniche nazionali (Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento) in modo da assicurare il mantenimento dei livelli depurativi ed evitare un aumento anche temporaneo di inquinamento.
2. Per gli scarichi di acque reflue domestiche (art. 74 comma 1 lett. g) del D.Lgs 152/06 e succ. mod.) provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di consistenza inferiore a 50 a.e. e 50 vani o a 5000 mc valgono le disposizioni previste all'allegato 5 della Deliberazione 04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento.

3. Per gli scarichi domestici o assimilati a domestici provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e. i trattamenti appropriati devono essere individuati con l'obiettivo di:

- rendere semplice la manutenzione;
- essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e organico;
- minimizzare i costi.

Questa tipologia di trattamento può equivalere ad un trattamento primario o ad un trattamento secondario a seconda della soluzione tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti. Si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione o tecnologie come impianti ad ossidazione totale (Cfr. Allegato F).

4. Per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, è ammessa la deroga agli scarichi nel suolo, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma;

2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto D.Lgs 152/2006.

Art. 8 - Ricezione e trasmissione delle domande

1. Le domande per il rilascio delle Autorizzazioni allo scarico fuori fognatura pubblica di cui all'art. 4 del presente Regolamento, sono presentate al Comune di Camigliano, Ufficio Tecnico;

2. Per gli scarichi in pubblica fognatura, la domanda di autorizzazione viene presentata secondo i modelli e le procedure definite dall'A.T.O. 2 Napoli Volturmo con sede in Via Cesario Console n.2, Napoli scaricabili dal sito www.ato2campania.it.

3. Per gli scarichi nel sottosuolo per l'immissione di acque reflue termominerali o acque calde sotterranee, la domanda di autorizzazione viene presentata alla Regione Campania secondo lo schema dell'allegato O del Regolamento n. 10/10 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 9 aprile 2010.

Art. 9 - Oneri di procedibilità e di istruttoria

Sono a carico del richiedente gli oneri di istruttoria e procedibilità della domanda. Tali oneri verranno stabiliti con apposita Delibera di Giunta.

Art. 10 - Autorizzazione allo scarico

1. Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

2. La richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui all'art. 4 non in pubblica fognatura, è presentata dai soggetti aventi titolo utilizzando gli appositi modelli allegati al presente regolamento; la domanda è assoggettata all'imposta di bollo secondo la normativa vigente.

3. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata ai seguenti soggetti:

- proprietario dell'immobile, titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso;
 - amministratore di condominio pro tempore;
 - titolare o legale rappresentante dell'attività da cui si origina lo scarico;
 - legale rappresentante pro tempore di un eventuale consorzio.
4. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella stessa

CAPO II

PROCEDURE

Art. 11 - Procedura istruttoria

1. La domanda è presentata dagli aventi titoli d'uso sullo scarico;
2. I richiedenti della domanda sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute;
3. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria in vigore al momento di presentazione della stessa;
4. Qualora l'istanza di autorizzazione riguardasse più di una unità immobiliare i cui reflui confluiscano tutti in un medesimo scarico e vi fossero quindi più soggetti responsabili del medesimo, la domanda deve essere compilata e firmata da tutti i soggetti proprietari indicando il referente principale per i rapporti con l'Amministrazione.
5. Il Comune provvede, ai sensi dell'art. 124 comma 7 del D.Lgs 152/06, entro 60 (novanta) giorni dalla ricezione della domanda, a concedere l'Autorizzazione richiesta. Qualora l'ente risulti inadempiente nei termini sopra indicati, l'Autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi 60 (sessanta) giorni, salvo revoca.
6. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, entro il termine massimo di 15 giorni, sarà comunicata al richiedente la necessità di presentare integrazioni, nonché la sospensione del procedimento fino alla produzione delle medesime;
7. Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, verrà emesso un provvedimento di archiviazione previa assegnazione di un termine di 10 giorni per la controdeduzioni (con nota redatta ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni);

Art. 12 - Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione.

L'autorizzazione deve almeno contenere:

- a) l'individuazione del titolare dello scarico (persona fisica o persona giuridica);
- b) l'individuazione del corpo ricettore;
- c) gli elementi relativi all'individuazione dell'insediamento da cui ha origine lo scarico;
- d) le prescrizioni per la tutela del corpo recettore;
- e) per scarichi contenenti sostanze pericolose, l'eventuale installazione di specifici strumenti per il campionamento in automatico, le relative eventuali modalità di gestione nonché le modalità di conservazione dei risultati, a sensi dell'art. 131 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni).
- f) l'obbligo di effettuare, a carico del soggetto autorizzato, prelievi ed analisi (autocontrolli) dei parametri chimico-fisici e batteriologici attinenti, di cui all'Allegato 5, alla parte terza,

del sopra citato Decreto Legislativo, redatti a cura di strutture pubbliche o private accreditate;

g) il rispetto dei limiti di accettabilità per il tipo di scarico considerato;

h) la durata dell'autorizzazione;

Art. 13 - Controllo dell'autorizzazione

1. Il controllo della osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione sarà effettuato secondo le modalità di cui al Capo III, Titolo IV, della parte terza, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni), ed ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

2. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, il Dirigente, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del sopra citato Decreto Legislativo, provvede ai sensi dell'art. 130 del medesimo decreto, e a seconda della gravità dell'infrazione, all'adozione dei seguenti provvedimenti:

a) alla **diffida** stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze.

b) alla **diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione** per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

c) alla **revoca** dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

3. In caso di revoca, il titolare o il legale rappresentante dell'insediamento da cui ha origine lo scarico dovrà presentare:

□□istanza per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico, in conformità alla modulistica pubblicata;

□□relazione tecnica debitamente firmata da un tecnico abilitato dalla quale si evincano le cause delle irregolarità precedentemente riscontrate e le misure adottate per l'eliminazione delle stesse.

Art. 14 - Durata dell'autorizzazione - Rinnovo

1. Salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 152/06, l'autorizzazione è valida per quattro anni a partire dalla data del rilascio, ed un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata presentata un anno prima della scadenza.

2. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art.108 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni), il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine lo scarico dovrà cessare l'attività.

3. L'istanza di rinnovo dovrà essere effettuata secondo le modalità di legge e corredata della documentazione allegata al presente regolamento.

Art. 15 - Scarichi esistenti

1. Le autorizzazioni allo scarico vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono da ritenersi idonee al recapito nei corpi recettori, qualora non siano

cambiate le caratteristiche quali quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati e autorizzati;

2. Allo stesso tempo, tali scarichi sono considerati conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06, qualora rispettino le seguenti condizioni:

- Che siano stati progettati ed eseguiti a regola d'arte secondo le determinazioni della Delibera 04.02.1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- Che osservino le prescrizioni tecniche contenute nell'atto autorizzativo;
- Che il titolare dimostri e garantisca nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione, funzionamento ed efficienza dello scarico nonché il rispetto delle condizioni di autorizzazione;

Art. 16 - Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico esistenti

1. Il Comune prevede la procedura semplificata per il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Caserta. Queste sono rinnovate, a condizioni che i titolari delle Autorizzazioni, trasmettano la seguente documentazione:

- a) copia dell'istanza di rinnovo presentata un anno prima della scadenza all'ente competente (per le istanze già in corso di rinnovo);
- b) trasmissione al Comune della richiesta di rinnovo (non in bollo per le istanze già in corso di rinnovo), come da modulistica allegata al presente Regolamento;
- c) dichiarazione circa il permanere delle caratteristiche qualitative e quantitative precedentemente dichiarate, nonché la buona gestione;
- d) il rispetto delle disposizioni contenute nelle Autorizzazioni di cui si chiede il rinnovo;
- e) relazione geologica sull'area dove insiste lo scarico in riferimento al permanere delle condizioni idrogeologiche del sito in termini di stabilità e del potere assorbente del terreno.

2. I titolari delle autorizzazioni che non rispettano anche una sola delle condizioni di cui sopra, dovranno provvedere a richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione agli scarichi a norma del presente Regolamento.

CAPO III

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

Art. 17 - Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

1. In linea generale le acque meteoriche di dilavamento, se liberamente e naturalmente smaltite da una superficie scolante, non sono considerate "*scarico*" ai sensi della normativa vigente in materia.

Tuttavia, perdono la natura di acque meteoriche quando provengono dal dilavamento, anche in modo discontinuo, di aree destinate ad attività commerciali o di produzione di beni, trasportando con sé i residui di tali attività.

2. Nelle more dell'emanazione della disciplina regionale prevista all'art. 113 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni), le acque di prima pioggia o di lavaggio provenienti da superfici impermeabili scoperte per le quali vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, sono sottoposte alla disciplina degli scarichi industriali anche se trattate, e devono essere conformi ai limiti di emissione, ai divieti e alle condizioni previsti - per gli scarichi industriali - dall'allegato 5, della parte terza, del sopra

citato Decreto Legislativo. Nel caso di recapito sul suolo valgono le disposizioni di cui all'art. 103, comma 1, lettera c) del decreto.

Si definiscono:

Acque di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti.

Acque di lavaggio: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica.

3. Le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne devono essere recapitate in ordine preferenziale:

a) in pubblica fognatura;

b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente realizzabili anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili

4. In particolari situazioni di pericolo per l'ambiente, si può richiedere che le acque di prima pioggia e di lavaggio siano trattate come rifiuti, ai sensi della parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni).

5. I criteri generali e gli elementi di valutazione atti ad individuare le possibili casistiche per le quali il dilavamento delle superfici esterne può costituire un fattore di inquinamento, consistono:

nella ricaduta degli inquinanti aeriformi e delle emissioni in atmosfera da camini industriali;

nella movimentazione di materie prime a carattere pulverulento;

a particolari lavorazioni che non possono essere svolte in ambienti chiusi;

nei cicli lavorativi in cui la tecnologia degli impianti non sempre può eliminarne o raccogliere puntualmente la dispersione di sostanze pericolose;

nelle aree scoperte destinate ai centri di cernita e deposito di rifiuti;

nella potenziale possibilità di sversamento e spargimento accidentali di liquidi o liberazione di gas volatili o sollevamento di polveri.

A titolo indicativo ed esemplificativo si riportano i seguenti settori produttivi, e/o attività specifiche, per i quali il dilavamento delle superfici esterne, operato dalle acque meteoriche o di lavaggio, può costituire un fattore di inquinamento:

Industria petrolifera;

Industrie / impianti chimici;

Impianti di produzione e trasformazione dei metalli (impianti di produzione di ghisa e acciaio / fonderie di metalli ferrosi);

Trattamento e rivestimento superficiale dei metalli;

Stazioni di distribuzione di carburante;

Depositi all'ingrosso di preparati / sostanze liquide e/o solide, anche pericolose;

Depositi di veicoli destinati alla rottamazione / attività di demolizione autoveicoli ai sensi del D. Lgs 209/2003;

Stoccaggio /centri di raccolta / trattamento di rifiuti;

Attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

☐☐ *Stabilimenti di lavorazione di oli minerali o sintetici non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) dell'allegato I del punto precedente ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze;*

☐☐ *Aree intermodali destinate all'interscambio di merci e materiali;*

☐☐ *Concia e tinture delle pelli e del cuoio;*

☐☐ *Produzione della pasta carta, della carta e del cartone;*

☐☐ *Produzione di pneumatici;*

☐☐ *Autofficine;*

☐☐ *Carrozzerie;*

☐☐ *Autolavaggi;*

☐☐ *Aree di sosta e di parcheggio compreso le aree di manovra superiore a 5000 mq.*

6. Salvo diversa disciplina regionale, **non sono soggette ad autorizzazione** le immissioni di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili provenienti:

☐☐ *dalle strade pubbliche e private;*

☐☐ *dalle superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli aziendali, delle maestranze e dei clienti nonché al transito degli automezzi anche pesanti connessi alle attività svolte inferiori a 5000 mq;*

☐☐ *delle superfici destinate esclusivamente al parcheggio e al transito degli autoveicoli nelle aree di servizio e di sosta inferiori a 5000 mq;*

☐☐ *dalle superfici adibite esclusivamente al deposito dei prodotti finiti e delle materie prime, non degradabili, connessi all'attività dello stabilimento, eseguito con modalità e tipologie di protezione tali da evitare oggettivamente il dilavamento delle acque meteoriche;*

☐☐ *dalle superfici esterne scoperte a servizio degli esercizi commerciali inferiori a 5000 mq.*

7. Valutata la possibilità che vi sia dilavamento, delle superfici impermeabili scoperte, di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento sul suolo è consentito a condizione che le acque di prima pioggia e di lavaggio, attraverso l'installazione di appositi dispositivi (deviatori di flusso, vasche di accumulo), vengano opportunamente convogliate, per il volume delle acque calcolato secondo le definizioni precedentemente riportate, e siano sottoposte ad adeguato trattamento. A tale scopo, quando non sia possibile convogliare dette acque all'impianto di depurazione a servizio delle acque reflue industriali dello stesso insediamento, è da ritenersi necessario l'adozione di idonei sistemi di trattamento. I sistemi di trattamento adottati dovranno essere conformi alle disposizioni ed alle normative tecniche vigenti e dovranno essere realizzati od adeguati utilizzando le migliori tecnologie disponibili.

8. Il recapito delle acque di seconda pioggia non è soggetto ad autorizzazione allo scarico, salva diversa disciplina regionale.

CAPO IV

ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

Art. 18 - Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono assimilate alle acque reflue domestiche :

- a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A del presente Regolamento;

b) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell' Allegato A del presente Regolamento.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1 .

Art. 19 - Acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati

1. E' consentito lo scarico sul suolo, o nei primi strati del sottosuolo, delle acque reflue domestiche provenienti da *insediamenti, installazioni o edifici isolati* per i quali la Regione dovrà indicare sistemi individuali, o altri sistemi pubblici o privati, adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, oltre ai tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi (comma 3 dell'art. 100 D.Lgs. 152/2006).

2. In assenza della sopra citata normativa regionale si considerano "*insediamenti, installazioni o edifici isolati*" gli edifici non serviti da rete fognaria in cui la popolazione è concentrata in misura inferiore a 2000 a.e.

3. Sono considerati "*insediamenti, installazioni o edifici isolati*" gli edifici posti ad una distanza superiore a 200 m dalla pubblica fognatura.

4. La deroga al divieto di scarico sul suolo dei reflui di natura domestica o assimilata provenienti da *insediamenti, installazioni o edifici isolati* (così come sopra definiti), è accertata mediante l'acquisizione, fornita dall'ISTANTE, fermo restando il rispetto di tutte le altre norme previste in materia di cui al D.Lgs.152/06 e alle norme tecniche di cui alla **Deliberazione del Comitato Tecnico Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento** (del 4 febbraio 1977) di una **dichiarazione** del Comune attestante che l'insediamento, l'installazione o l'edificio in parola ricade in aree in cui la popolazione è concentrata in misura inferiore a 2000 a.e. o dell'ATO con la quale attesta che l'insediamento, l'installazione o l'edificio in parola non è servito da rete fognaria (o ad una distanza superiore a 200 m dalla pubblica fognatura)

Art. 20 - Trattamenti adeguati

1. Considerato che il Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni) non ha stabilito alcun limite da rispettare per le acque reflue domestiche e assimilate, avendo delegato alle Regioni l'individuazione di trattamenti adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, nelle more di apposita normativa regionale, in forza dell'art. 170, comma 11, del sopra citato Decreto Legislativo, per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati inferiori a 50 a.e. e 50 vani o 5000 mc, restano validi ed efficaci i criteri, le metodologie e le norme tecniche, di cui alla **Deliberazione del Comitato Tecnico Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento** (del 4 febbraio 1977) e successive modifiche ed integrazioni (pubblicata in G.U. n. 48 del 21 febbraio 1977), per le parti compatibili con il Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni). La conformità allo scarico sul suolo è data dal rispetto delle seguenti condizioni:

a) garantire la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria;

b) essere dimensionati e realizzati a regola d'arte secondo le disposizioni di cui all'allegato E;

c) garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento;
d) che deve essere dotato di pozzetto/i di ispezione idonei per la verifica del suo funzionamento e per le eventuali operazioni di manutenzione e pulizia, e deve essere dotato di un pozzetto finale per eventuali autocontrolli.

2. Per gli scarichi domestici o assimilati provenienti da insediamenti installazioni o edifici isolati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e. valgono i principi di cui all'art. 7 comma 3.

Art. 21 - Valori limite di emissione

1. In conformità con quanto previsto dall'art. 101, comma 5, Decreto Legislativo n. 152/2006 il rispetto dei valori limite di emissione non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

2. Sino all'emanazione di norme regionali, per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, il D.L. 152/2006 non impone l'obbligo del pozzetto fiscale (art. 101 comma 3), ne consegue quindi l'assenza di controlli obbligatori da parte degli organismi di controllo.

3. In assenza di una tabella di controllo per i reflui domestici e assimilati che recapitano sul suolo provenienti da insediamenti installazioni o edifici isolati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e., l'Autorità Competente, al fine di assicurare la tutela del suolo e del sottosuolo, può richiedere i parametri da controllare indicati nella tabella che segue, con riferimento ai valori limite della alla Tabella A allegata al Piano Regionale di Risanamento delle Acque della Regione Campania.

pH

Materiali grossolani

Ass. Materiali in sospensione

BOD5

COD

Azoto totale

Fosforo totale

Tensioattivitotali

Cloro attivo

Cloruri

Saggio di tossicità su *Daphnia magna*

Escherichia coli

3. Quanto sopra sarà modificato ed integrato a seguito dell'emanazione di specifici atti deliberativi della Regione Campania.

4. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1, dell'Allegato 5, della parte terza, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 22 - Frequenza dei controlli - autocontrolli

1. Su giudizio dell'Autorità Competente gli eventuali autocontrolli di reflui domestici e assimilati che recapitano sul suolo provenienti da insediamenti installazioni o edifici isolati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e., saranno effettuati da Enti Pubblici o

privati accreditati almeno una volta l'anno e comunque secondo le prescrizioni previste nella determina di autorizzazione.

2. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere trasmessi con tempestività all'ufficio competente e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data di consegna degli elaborati.

3. L'Autorità Competente può richiedere il controllo da parte dell'ARPAC o Università qualora dovessero emergere disfunzioni del sistema depurativo o il superamento dei limiti tabellari.

4. Tutte le spese per controlli ed autocontrolli restano a carico del titolare dell'autorizzazione.

CAPO V

ACQUE REFLUE URBANE E INDUSTRIALI

Art. 23 - Scarichi di acque reflue urbane ed industriali

1. Fanno eccezione al divieto di scarico sul suolo "gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle Regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo n. 152/06 (e successive modifiche ed integrazioni)".

2. Lo scarico sul suolo di reflui industriali ed urbani è consentito solo quando sia accertata la seguente condizione: che la fognatura si trovi, comunque, oltre le distanze previste dal citato punto 2 dell'allegato 5 lettera a) e b). Più precisamente la distanza dalla più vicina fognatura oltre la quale è permesso lo scarico sul suolo è di:

1.000 metri per scarichi di portate giornaliere medie fino a 500 mc per reflui urbani fino a 100 mc per reflui industriali;

2.500 metri per scarichi di portate giornaliere medie oltre 500 mc e fino a 5.000 mc per reflui urbani oltre 100 mc e fino a 500 mc per reflui industriali;

5.000 metri per scarichi di portate giornaliere medie oltre 5.000 mc e fino a 10.000 mc per reflui urbani oltre 500 mc fino a 2.000 mc per reflui industriali

3. La deroga al divieto di scarico sul suolo di acque reflue urbane ed industriali è accertata mediante l'acquisizione, fornita dall'ISTANTE, fermo restando il rispetto di tutte le altre norme previste in materia di cui al D.Lgs.152/06 e alle norme tecniche di cui alla **Deliberazione del Comitato Tecnico Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento** (del 4 febbraio 1977) di una **dichiarazione** del gestore della rete fognaria attestante la distanza della fognatura dai confini dell'insediamento da cui ha origine lo scarico.

Art. 24 - Trattamenti adeguati

1. Con riferimento ai trattamenti appropriati da realizzare, questi saranno tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione di cui al successivo articolo.

Art. 25 - Valori limite di emissioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 101, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni), il rispetto dei valori limite di emissione non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

2. Sino all'emanazione di norme regionali, per gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4, dell'Allegato 5, del citato Decreto Legislativo.

3. I parametri da controllare sono tutti quelli della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte III del citato D.Lgs. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5, di cui sopra.

Art. 26 - Frequenza dei controlli - autocontrolli

1. I controlli per gli scarichi industriali saranno effettuati dall' ARPAC almeno due volte l'anno. Per i titolari dello scarico (o per il gestore dell'impianto) c'è l'onere di dover assicurare una modalità di autocontrollo almeno due volte l'anno e comunque secondo le prescrizioni previste nella determina di autorizzazione. Tutte le spese per controlli ed analisi restano a carico del titolare dell'autorizzazione.

2. I controlli per i reflui urbani saranno effettuati secondo quanto previsto dal punto 2 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.

CAPO VI

ACQUE REFLUE TERMALI

Art. 27 - Scarichi di acque termali

1. Ai sensi del comma 2, dell'art.102, gli scarichi termali sono ammessi, fatta salva la disciplina delle autorizzazioni adottata dalle regioni ai sensi dell'articolo 124, comma 5:

a) in corpi idrici superficiali, purché la loro immissione nel corpo ricettore non comprometta gli usi delle risorse idriche e non causi danni alla salute ed all'ambiente;

b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle situazioni geologiche;

c) in reti fognarie, purché vengano osservati i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato e vengano autorizzati dalle Autorità di ambito;

d) in reti fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche.

2. Ai sensi del comma 1, dell'art. 102, per le acque termali che presentano all'origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, è ammessa la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite con caratteristiche qualitative non superiori rispetto a quelle prelevate ovvero che le stesse, nell'ambito massimo del 10 per cento, rispettino i parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose di cui alla Tabella 3/A e 5, dell'Allegato 5, alla parte terza, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni).

3. I limiti da rispettare pertanto sono quelli derivanti dall'analisi comparativa della qualità delle acque prelevate rispetto a quelle scaricate, prendendo in considerazione quelli individuati fra i parametri della Tabella 4 dell'All. 5 del D.Lgs. 152/06 o eventualmente altri parametri caratteristici delle acque termominerali.

4. Per la deroga di cui al comma 2 è consentito un margine di scostamento tra i parametri al prelievo e allo scarico compreso nell'ambito del ± 10 % per i parametri chimico-fisici e di non superare quelli consigliati per i batteriologici.

5. A cura del soggetto autorizzato, almeno una volta l'anno, nel periodo di apertura della struttura dovrà essere prelevato sull'effluente finale e presso il pozzo termale un campione dove dovranno essere analizzati almeno i seguenti parametri:

unità di misura

pH

Conducibilità

Elettrica

mS/cm

BOD5

Materiali grossolani -

Solidi sospesi totali mg/L

Azoto totale mg N/L

Ferro mg/l

Cloro attivo mg/L 0,2

Cloruri mg Cl/L

Escherichia coli UFC/100 mL non superiore a 5.000 UFC/100mL così come consigliato dal D.Lgs.152/2006

6. Lo scarico derivante dallo svuotamento delle piscine deve essere mantenuto separato dalla linea di trattamento degli altri reflui domestici e potrà confluire a valle di questa nel ricettore finale. Qualora il sistema di trattamento sia rappresentato da un impianto di subirrigazione o pozzo assorbente, lo scarico non potrà essere sversato in una sola volta ma gradualmente con portate compatibili con la capacità di assorbimento del terreno e stabilite nella relazione idrogeologica.

Art. 28 - Scarico delle acque reflue provenienti dalle piccole utilizzazioni locali di acque calde

1. Gli scarichi di acque calde sotterranee provenienti dalle piccole utilizzazioni locali come definite dalla Legge Regionale n. 8/2008 e succ. mod. sono trattati alla stregua di quelli termali di cui all'art. 27 con le stesse modalità e procedure.

Art. 29 - Frequenza dei controlli/autocontrolli

1. I controlli, saranno effettuati in via preferenziale dall'Università o eventualmente da Enti Pubblici o Privati Accreditati almeno una volta l'anno e comunque secondo le prescrizioni previste nella determina di autorizzazione.

CAPO VII

VASCHE A TENUTA STAGNA E POZZI NERI

Art. 30 - Smaltimento di rifiuti liquidi in vasche a tenuta stagna

1. Nei casi di dimostrata impossibilità nel realizzare impianti a norma con la legislazione vigente per mancanza di terreno utile e disponibile per la realizzazione degli stessi è consentito lo smaltimento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue (previsti dall'art. 110 comma 3 lett. a del D. Lgs. 152/2006) in vasche a perfetta tenuta stagna e il successivo conferimento dei rifiuti liquidi a un trasportatore abilitato al conferimento in impianto autorizzato;

2. Lo stoccaggio di acque reflue in vasche a tenuta non è soggetto ad autorizzazione allo scarico ma alla sola comunicazione all'Amministrazione Comunale competente.
3. Al fine di acquisire la "idonea garanzia", l'Amministrazione comunale può richiedere alla Ditta interessata idonea documentazione (descrizione delle caratteristiche delle vasche a tenuta; perizia giurata di un tecnico abilitato sulle perfette condizioni di tenuta della vasca; contratti con trasportatore e smaltitore; iscrizioni all'Albo ed autorizzazioni in possesso di tali soggetti; copia del registro di carico e scarico disponibile per le annotazioni di legge).
4. L'azienda è tenuta a verificare che il trasportatore e lo smaltitore finale siano in possesso delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni necessarie per trasportare e smaltire lo specifico rifiuto di cui si tratta;
5. Ogni operazione di conferimento dei rifiuti liquidi al trasportatore deve essere accompagnata dal formulario di identificazione e registrata (entro sette giorni) nel registro di carico e scarico dei rifiuti; la violazione di questi obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative;
6. Qualora i rifiuti liquidi di più soggetti produttori conferiscono in unica vasca a tenuta essi nominano fra di loro, un responsabile per tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
7. Il titolare è tenuto a verificare che ogni formulario di smaltimento venga restituito controfirmato e datato in arrivo dal destinatario del rifiuto entro tre mesi dalla data di conferimento dello stesso al trasportatore, segnalando in caso contrario alla Provincia la mancata ricezione del formulario, la violazione di questo obbligo rende il produttore "responsabile" di qualsiasi danno od illecito provocato dalla successiva gestione dei rifiuti;
8. L'Amministrazione comunale è tenuta a rilasciare il certificato di agibilità qualora, in mancanza di autorizzazione allo scarico per le acque reflue provenienti dai servizi igienici, vi sia idonea garanzia che le stesse vengano stoccate in vasche a tenuta e successivamente conferite, nel rispetto della parte quarta del D.LGS. 152/06, a soggetti abilitati a trasportarle ad impianti autorizzati allo smaltimento.

Art. 31 - Pozzi neri

1. È vietata l'adozione di pozzi neri per lo smaltimento degli scarichi domestici e assimilati;
2. I pozzi ancora in esercizio dovranno essere sostituiti con gli impianti appropriati a norme del presente Regolamento.
3. L'utilizzazione dei pozzi neri è consentita in deroga, solamente se a servizio di locali in cui non vi sia la distribuzione idrica interna, con dotazione non superiore a 30/40 lit./giorno pro capite;

CAPO VIII

PUBBLICA FOGNATURA

Art. 32 - Obbligo di allacciamento in aree servite da pubblica fognatura

1. Nelle località servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi sono tenuti ad allontanarli mediante allacciamento alla pubblica fognatura nel rispetto delle normative.
2. Lo stesso obbligo interviene al momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste. In tal caso l'allacciamento deve avvenire nei tempi che saranno indicati volta per volta dall'ufficio competente a seguito dell'avanzamento dei lavori di realizzazione della rete fognaria e secondo le modalità previste dal Regolamento dell'Ente Gestore che comunicherà all'Amministrazione Comunale i tratti fognari in fase di

realizzazione o ripristino e gli insediamenti soggetti all'obbligo di allacciamento. Il Servizio competente dell'Amministrazione Comunale comunicherà ai titolari di tali insediamenti l'obbligo di allacciamento.

3. Nel caso in cui un utente tenuto ad allacciarsi alla pubblica fognatura non ottemperi, il Servizio competente, sentito il parere dell'Ente Gestore, imporrà l'allaccio tramite emissione di apposita ordinanza sindacale.

4. Potrà essere consentito scaricare i reflui domestici e quelli ad essi assimilati in corpi ricettori diversi dalla fognatura pubblica solamente nelle aree e nelle località non servite da pubblica fognatura così come definite all'art. 3 comma 4 del presente Regolamento.

CAPO IX

SANZIONI

Art. 33 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque, ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 152/06, salvo il fatto che costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valore limiti di emissione fissati nelle tabelle di cui all'ALLEGATO 5 della parte 3° del D.lgs., oppure i diversi valore limiti stabiliti dalla Regione, o quelli fissate dalle autorità competenti, è punito con una sanzione amministrativa da € 3.000,00 a € 30.000,00;

2. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del D.lgs.152/06 , oppure i corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica una sanzione amministrativa non inferiore ad € 20.000,00;

3. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 124 del D.lgs., oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da € 6.000,00 a € 60.000,00. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo, la sanzione amministrativa è da € 600,00 a € 3.000,00;

4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al punto 1 di cui sopra, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'art. 107 c.1 del D.lgs., è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 15.000,00.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono incassati dall'ente competente all'applicazione delle relative sanzioni, restano fermi i vincoli di destinazione disposti dall'art. 136 del D.lgs.152/06 .

Art. 34 - Sanzioni penali

1. Ai sensi dell'art. 137 del D.lgs, chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00;

2. Quando le condotte descritte al punto 1 di cui sopra, riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle TABELLE 3/A e 5 dell'ALLEGATO 5 parte 2 a del D.lgs., la pena è l'arresto da mesi tre a tre anni;

3. Valgono altresì, tutte le altre sanzioni penali indicate agli artt. 137, 138, 139 e 140 del D.lgs.152/2006.

CAPO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 - Norme transitorie e finali

1. I titolari di autorizzazioni allo scarico rilasciate dalla Provincia di Caserta in fase di rinnovo per i quali sono in corso procedimenti di revoca, diffida o decadenza per motivi amministrativi non legati al superamento dei parametri tabellari, fermo restando le violazioni di cui all'art. 133 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e le applicazioni delle sanzioni ivi contenute, possono richiedere nuova istanza con la procedura semplificata prevista per il rinnovo se non sono intervenute modifiche sull'impianto e sui sistemi di scarico precedentemente autorizzati dimostrando con idonea documentazione tecnica e con referti analitici che il refluo è conforme ai parametri tabellari e che il sito è idoneo allo scarico.

2. I titolari di autorizzazioni allo scarico rilasciate dalla Provincia di Caserta per i quali sono in corso procedimenti di revoca, diffida o decadenza, o sono state già revocate per motivi diversi da quelli amministrativi, fermo restando le violazioni di cui all'art. 133 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e le applicazioni delle sanzioni ivi contenute, possono presentare una relazione illustrativa nella quale vengono motivate le cause della revoca e i provvedimenti che sono stati adottati per la risoluzione dei problemi con un'analisi completa del refluo e contestualmente richiedere nuova istanza specificando che non sono intervenute modifiche sull'impianto e sui sistemi di scarico precedentemente autorizzati e fornendo la documentazione pregressa integrata con quella mancante a giudizio dell'Autorità Competente.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i proprietari di singoli fabbricati, villette o case private che scaricano le proprie acque reflue domestiche nel suolo, per regolarizzare la propria situazione, sono tenuti presentare una richiesta di autorizzazione allo scarico al comune fornendo idonea documentazione circa l'esistenza del sistema di scarico con una relazione descrittiva del sistema di trattamento e con un grafico planimetrico riportante l'ubicazione dell'impianto e della vasca assorbente finale.

Qualora non sono presenti idonei sistemi di trattamento devono adeguarsi alla disciplina presente regolamento del munendosi di idonei impianti di trattamento delle acque.

Il Comune, sulla base della documentazione esibita, rilascerà specifica autorizzazione allo scarico con le eventuali prescrizioni sulla conduzione dello stesso.

4. Il presente Regolamento entra in vigore nel giorno in cui diventa esecutiva la delibera di approvazione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento del Comune di Camigliano.

ALLEGATO A

Criteria di definizione di acque reflue domestiche

Tabella 1

Parametro/sostanza unità di misura Valore limite di emissione

1 Portata mc/giorno	≤ 15
2 pH	5,5-9,5
3 Temperatura C°	≤ 30
4 Colore Non percettibile con diluizione 1 : 40	
5 Materiali grossolani Assenti	
6 Solidi Sospesi Totali mg/l	≤ 700
7 BOD5 (come ossigeno) mg/l	≤ 300
8 COD (come ossigeno) mg/l	≤ 700
9 Rapporto COD / BOD5	$\leq 2,2$
10 Fosforo totale (come P) mg/l	≤ 30
11 Azoto ammoniacale (come NH4) mg/l	≤ 50
12 Azoto nitroso (come N) mg/l	$\leq 0,6$
13 Azoto nitrico (come N) mg/l	≤ 30
14 Grassi e oli animali/vegetali mg/l	≤ 40
15 Tensioattivi mg/l	≤ 20

Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali e in fognatura.

(Per Valore limite di emissione si intendono i valori del refluo prima di ogni trattamento)

Tabella 2.

Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche. Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot.51061/10 del 28/02/2011.

ATTIVITA'

- 1 Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi , campeggi
- 2 Attività ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie , pizzerie, osterie e birrerie con cucina
- 3 Attività ricreativa
- 4 Attività turistica
- 5 Attività scolastica
- 6 Attività sportiva
- 7 Attività culturale
- 9 Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare
- 10 Attività informatica
- 11 Pubblica amministrazione e difesa
- 12 Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m al momento di massima attività
- 13 Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno
- 14 Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio
- 15 Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane . Biscotti e prodotti alimentari freschi, con scarichi inferiori a 2000 mc/anno
- 16 Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio
- 17 Case di riposo (senza cure mediche)
- 18 Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche - bottiglierie con somministrazione
- 19 Mense
- 20 Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria
- 21 Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
- 22 Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali) .
- 23 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
- 24 Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali
- 25 Vendita al minuto di generi di cura della persona
- 26 Palestre
- 27 Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario , vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno .
- 28 Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca

29 Ospedali, case o istituti di cura con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca .

30 Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla

agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione .

31 Macellerie sprovviste del reparto di macellazione

32 Agenzie di viaggio

33 Call center

34 Attività di intermediazione assicurativa

35 Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria

36 Riparazione di beni di consumo

37 Ottici

38 Studi audio video registrazioni

39 Gestori di carburanti senza impianti di autolavaggio

40 Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggio, tintura e finissaggio .

41 Liuteria.

42 Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria

ALLEGATO B

Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento

Tutti i titolari di Autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel D.lgs. 152/2006.

Sono inoltre tenuti al rispetto delle prescrizioni specifiche per singola tipologia di impianto installato, di seguito riportate:

l Ogni impianto di trattamento primario deve essere costituito da pozzetto de grassatore (sgrassatore o disoleatore) e fosse settiche pluricamerale o di tipo Imhoff le cui caratteristiche costruttive e dimensionali sono previste dalle "Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani a 5000 mc" contenute nella D.Igs. 152/2006.

l Le acque bianche/saponose devono essere separate e sottoposte, previo pozzetto degrassatore prima di unirsi alle nere, al trattamento primario;

l Ogni impianto di trattamento secondario dovrà essere dotato di un pozzetto d'ispezione per il prelievo dei reflui in uscita dall'impianto.

l Su tutti gli impianti deve essere mantenuta un'ispezione visiva dalla quale non devono risultare reflui torbidi e maleodoranti;

l Nelle fosse settiche, fosse Imhoff e pozzetti degrassatori, i relativi fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all'anno;

Il titolare è tenuto a verificare che ogni formulario di smaltimento venga restituito controfirmato e datato in arrivo dal destinatario del rifiuto entro tre mesi dalla data di conferimento dello stesso al trasportatore, segnalando in caso contrario alla Provincia la mancata ricezione del formulario, la violazione di questo obbligo rende il produttore "responsabile" di qualsiasi danno od illecito provocato dalla successiva gestione dei rifiuti;

l Gli impianti ad ossidazione biologica (impianti a fanghi attivi), devono essere dotati di manuale d'uso e manutenzione specifico rilasciato dalla ditta costruttrice ed essere gestiti secondo le indicazioni ivi riportate. In generale i fanghi devono essere estratti periodicamente ed allontanati come rifiuti; devono inoltre essere garantiti il funzionamento delle attrezzature installate e la continua fornitura di corrente elettrica. In tali impianti è auspicabile la gestione della manutenzione periodica con ditta specializzata. Il titolare dell'autorizzazione deve verificare una volta all'anno che l'impianto sia in grado di abbattere almeno il 70% del carico inquinante dei reflui in ingresso;

l Per gli impianti di sub-irrigazione nel suolo, il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificassero tali eventualità, dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale;

l Per gli impianti di fitodepurazione, il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi imprevisti determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell'impianto.

N.B.

NEGLI ALLEGATI (E) ED (F) SONO RIPORTATE LE LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILATE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

**ALLEGATO C
MODULISTICA**

Modello di istanza per scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue domestiche proveniente da insediamenti o edifici provenienti da insediamenti inferiori a 50 a.e. e 50 vani o 5000 mc FAC-SIMILE - Istanza di autorizzazione

(in competente bollo)

Al Comune di CAMIGLIANO

UFFICIO AMBIENTE

OGGETTO: Istanza di **autorizzazione allo scarico sul suolo** o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue domestiche

Il sottoscritto _____ nato
a _____ il _____ residente a _____ in
Via _____ in qualità di _____
_____ del/la _____ sito/a nel Comune di
Camigliano _____, Foglio n. _____, Particella n. _____
tel. _____ fax _____ E-mail _____ a norma della parte terza del
D. Lgs. n.° 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e della Legge Regionale n. 4 del
15/03/2011 art. 1 comma 250, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di
tutela delle acque dall'inquinamento avendone titolo ai sensi di legge,

CHIEDE

l'autorizzazione allo scarico sul suolo (o nei primi strati del sottosuolo) di acque reflue domestiche

Il sottoscritto dichiara che:

- l'impianto di trattamento delle acque è correttamente dimensionato;
- l'impianto di trattamento è stato progettato ed eseguito a regola d'arte secondo le determinazioni della Delibera 04.02.1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla L. n. 319/1976 del 10.05.1976;
- l'impianto è accessibile ed ispezionabile;
- non vengono scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1 dell' Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/2006.

Allega duplice copia della documentazione di cui all' elenco allegati.

Dichiara, inoltre, di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs n.196/2003-

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

ELENCO ALLEGATI MOD C per l'autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue domestiche **Copia del titolo di proprietà** o attestazione di disponibilità (e/o eventuale equipollente autocertificazione) del terreno su cui si scaricherà e di quello su cui verranno installati sia le condotte che i sistemi per i controlli da eseguirsi a cura degli Enti preposti alla tutela ambientale;

Dichiarazione del Comune/Ente d'Ambito di appartenenza con la quale si attesta che l'insediamento, l'installazione o l'edificio in parola non è servito da rete fognaria e ricade in aree sprovviste di rete fognaria in cui la popolazione è concentrata in misura inferiore a 2.000 abitanti equivalenti o ricade ad una distanza superiore a 200 m da una fognatura;

Planimetria catastale, in adeguata scala, con la rappresentazione dell'area di scarico;

Relazione Tecnica sulla tipologia di impianto di trattamento sul suo dimensionamento e sulle modalità di smaltimento nel suolo;

Relazione Idrogeologica, a timbro e firma di competente professionista;

Planimetria dell'insediamento e delle aree di scarico che riporti i percorsi delle tubazioni di scarico

Ricevuta del versamento sul c.c.p. n. _____ intestato a **Tesoreria COMUNALE**, con l'indicazione "autorizzazione scarico su suolo - acconto spese di istruttoria", di importo pari a € _____ per nuova autorizzazione;

Dichiarazione che insediamento è inferiori a 50 a.e. e 50 vani o 5000 mc

Dichiarazione che l'area interessata dallo scarico non ricade in aree sottoposte al vincolo idrogeologico;

Relazione geologica con particolare riferimento all'inquadramento geolitologico dell'area interessata dallo scarico con descrizione dei terreni affioranti e misura del coefficiente di permeabilità del suolo determinata mediante prova di permeabilità "in situ" della quale andranno riportati la modalità di esecuzione e i calcoli effettuati per la determinazione del coefficiente stesso. Conclusioni con indicazioni sulla fattibilità dell'intervento e specifica dichiarazione che detto scarico non comporti fenomeni di impaludamento, instabilità dei versanti né rischio di inquinamento della eventuale falda.

N.B.: Per le zone ricadenti in aree a rischio frana e pericolosità da frana è richiesta una dichiarazione del geologo che attesti le seguenti condizioni:

- 1) che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;
- 2) che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;
- 3) che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica senza prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso)

**ALLEGATO C/1
MODULISTICA**

Modello di istanza per scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue domestiche e assimilate (da 50 a.e. fino a 2000 a.e.) FAC-SIMILE - Istanza di autorizzazione
(in competente bollo)

Al Comune di CAMIGLIANO
UFFICIO AMBIENTE

OGGETTO: Istanza di **autorizzazione allo scarico sul suolo** o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue domestiche .

Il sottoscritto _____ nato
a _____ il _____ residente a _____ in
Via _____ in qualità di _____
_____ del/la _____ sito/a nel Comune di
Camigliano _____, Foglio n. _____, Particella n. _____
tel. _____ fax _____ E-mail _____ a norma della parte terza del
D. Lgs. n.° 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e della Legge Regionale n. 4 del
15/03/2011 art. 1 comma 250, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di
tutela delle acque dall'inquinamento avendone titolo ai sensi di legge,

C H I E D E

l'autorizzazione allo scarico sul suolo (o nei primi strati del sottosuolo) di acque reflue

domestiche e assimilate:

Il sottoscritto dichiara che:

i punti assunti per il controllo/autocontrollo dello scarico sono resi agibili ed accessibili per il campionamento;

i limiti di accettabilità non sono conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

non vengono scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1 dell' Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/2006.

Allega duplice copia della documentazione di cui all' elenco allegati.

Dichiara, inoltre, di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs n.196/2003-

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

ELENCO ALLEGATI MOD C/1 per l'autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue domestiche e assimilate

Copia del titolo di proprietà o attestazione di disponibilità (e/o eventuale equipollente autocertificazione) del terreno su cui si scaricherà e di quello su cui verranno installati sia le condotte che i sistemi per i controlli da eseguirsi a cura degli Enti preposti alla tutela ambientale;

Dichiarazione del Comune/Ente d'Ambito di appartenenza con la quale si attesta che l'insediamento, l'installazione o l'edificio in parola non è servito da rete fognaria e ricade in aree sprovviste di rete fognaria in cui la popolazione è concentrata in misura inferiore a 2.000 abitanti equivalenti o ricade ad una distanza superiore a 200 m da una fognatura;

Dichiarazione, a firma di competente professionista, circa l'assenza - nel refluo che si scarica - delle sostanze di cui al punto 2.1, dell'allegato 5, della parte terza, del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. e i. .

Certificati catastali di mappa e di partita, in originale, dei fondi di cui alla lettera;

Estratto di mappa catastale, in originale, dei fondi;

Planimetria catastale, in adeguata scala, con la rappresentazione dell'area di scarico;

Relazione Tecnica, a timbro e firma di competente professionista;

Relazione Idrogeologica, a timbro e firma di competente professionista;

Planimetria quotata dell'insediamento e delle aree di scarico - in scala opportuna - che riporti, tra l'altro, il pozzetto d'ispezione finale, i percorsi delle tubazioni di scarico, e che illustri altresì le caratteristiche del territorio nell'immediato contorno dell'insediamento; **Ricevuta del versamento** sul c.c.p. n. _____ intestato a **Tesoreria COMUNALE**, con l'indicazione "autorizzazione scarico su suolo - acconto spese di istruttoria", di importo pari a € _____ per nuova autorizzazione;

RELAZIONE TECNICA

Nella Relazione Tecnica dovranno essere riportati:

☐☐il tipo di attività esercitata, immobili da cui originano i reflui, durata e periodo di esercizio nel corso dell'anno;

☐☐la valutazione della consistenza dell'insediamento espressa sia in mc che in abitanti equivalenti;

☐☐le fonti di approvvigionamento idrico;

☐☐le quantità di acqua massime prelevabili e quelle massime scaricabili, nonché la distribuzione periodica dei prelievi e degli scarichi;

☐☐la descrizione delle fasi del sistema di depurazione asservito allo scarico e relativa potenzialità,

☐☐la conformità dello scarico alle norme tecniche di cui all'allegato 5 della Delibera Interministeriale 4 febbraio 1977 (in G.U. n. 48 del 21/02/1977).

☐☐le modalità di gestione e manutenzione del sistema di depurazione asservito allo scarico, nonché le modalità di smaltimento dei fanghi;

☐☐la descrizione, con disegni quotati in scala adeguata: degli accorgimenti atti a garantire il costante drenaggio delle acque; dei sistemi previsti per impedire che le acque di scarico si disperdano al di fuori dell'area destinata allo scarico; delle eventuali opere di protezione che impediscano l'immissione di reflui di natura diversa da quella domestica;

☐☐descrizione del sistema di smaltimento nel suolo

RELAZIONE IDROGEOLOGICA

La Relazione Idrogeologica dovrà contenere le seguenti informazioni:

□□inquadramento fisico generale;

□□dichiarazione che l'area interessata dallo scarico non ricade in aree sottoposte al vincolo idrogeologico;

□□inquadramento geomorfologico dell'area interessata dallo scarico con particolare attenzione alle pendenze, presenza di corpi idrici superficiali e loro distanza dall'area in esame, drenaggi superficiali, evidenza di eventuali processi erosivi superficiali e loro tipologia;

□□inquadramento geolitologico dell'area interessata dallo scarico con descrizione dei terreni affioranti e misura del coefficiente di permeabilità del suolo determinata mediante prova di permeabilità "in situ" della quale andranno riportati la modalità di esecuzione e i calcoli effettuati per la determinazione del coefficiente stesso;

□□inquadramento idrogeologico nel quale, inoltre, dovrà essere descritta la eventuale falda (se di acqua dolce o termominerale) e il relativo livello piezometrico, il suo andamento nel tempo e la sua vulnerabilità;

□□conclusioni con indicazioni sulla fattibilità dell'intervento e specifica dichiarazione che detto scarico non comporti fenomeni di impaludamento, instabilità dei versanti né rischio di inquinamento della eventuale falda;

N.B.: Per le zone ricadenti in aree a rischio frana e pericolosità da frana è richiesta una

dichiarazione del geologo che attesti, sulla base dei risultati e studi conseguiti dalla relazione

geologica, le seguenti condizioni:

1) che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;

2) che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;

3) che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella

relazione tecnica senza prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso)

ALLEGATO C/2

Modello di istanza per scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque termali
o

piccole utilizzazioni locali di acque calde.

FAC-SIMILE - Istanza di autorizzazione

(in competente bollo)

Al Comune di CAMIGLIANO

UFFICIO AMBIENTE

OGGETTO: Istanza di autorizzazione allo scarico sul suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque termali .

Il sottoscritto _____ nato
a _____ il _____ residente a _____ in
Via _____ in qualità di _____
_____ del/la _____ sito/a nel Comune di
Camigliano _____, Foglio n. _____, Particella n. _____
tel. _____ fax _____ E-mail _____ a norma della parte terza del
D. Lgs. n.° 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e della Legge Regionale n. 4 del
15/03/2011 art. 1 comma 250, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di
tutela delle acque dall'inquinamento avendone titolo ai sensi di legge,

C H I E D E

l'autorizzazione allo scarico sul suolo (o nei primi strati del sottosuolo) di acque:

- Termali** (lettera m, art. 74, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)
- Piccole utilizzazioni locali** (lettera i, art. 1 comma 4 Legge Regionale n. 8/2008 e succ. mod.)

Il sottoscritto dichiara che:

i punti assunti per il controllo dello scarico sono resi agibili ed accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo;

non vengono scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1 dell' Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/2006.

Allega duplice copia della documentazione di cui all' elenco allegati.

Dichiara, inoltre, di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs n.196/2003 - che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

ELENCO ALLEGATI MOD C/2

Documenti da allegare all'istanza per l'autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue "termali" o "piccole utilizzazioni locali di acque calde"

Copia del titolo di proprietà o attestazione di disponibilità (e/o eventuale equipollente autocertificazione) del terreno su cui si scaricherà e di quello su cui verranno installati sia le condotte che i sistemi per i controlli da eseguirsi a cura degli Enti preposti alla tutela ambientale;

Dichiarazione, a firma di competente professionista, circa l'assenza - nel refluo che si scarica - delle sostanze di cui al punto 2.1, dell'allegato 5, della parte terza, del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. e i. .

Estratto di mappa catastale;

Planimetria catastale, in adeguata scala, con la rappresentazione dell'area di scarico; **Copia della concessione regionale all'emungimento di acque termo-minerali o piccole utilizzazioni locali;**

Relazione Tecnica, a timbro e firma di competente professionista;

Relazione Idrogeologica, a timbro e firma di competente professionista;

Planimetria (possibilmente estratta da aerofotogrammetria) dell'insediamento e delle aree di scarico - in scala opportuna - che contenga, tra l'altro, i punti fiscali di controllo (Punto significativo n°), i percorsi delle tubazioni di scarico, e che illustri altresì le caratteristiche del territorio nell'immediato contorno dell'insediamento;

Ricevuta del versamento sul c.c.p. n. _____ intestato a **Tesoreria COMUNALE**, con l'indicazione **"autorizzazione scarico su suolo - acconto spese di istruttoria"**, di importo pari a € _____ per nuova autorizzazione; Nelle Relazioni da allegare all'istanza dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

RELAZIONE TECNICA

Nella Relazione Tecnica dovranno essere riportati:

il tipo di attività esercitata, immobili da cui originano i reflui, durata e periodo di esercizio nel corso dell'anno;

le fonti di approvvigionamento idrico;

le quantità di acqua massime prelevabili e quelle massime scaricabili

la descrizione delle fasi del sistema di trattamento asservito allo scarico,

le modalità di gestione e manutenzione del sistema di trattamento asservito allo scarico, nonché le modalità di smaltimento dei fanghi (se previsto);

la descrizione, con disegni quotati in scala adeguata: degli accorgimenti atti a garantire il costante drenaggio delle acque; dei sistemi previsti per impedire che le acque di scarico si disperdano al di fuori dell'area destinata allo scarico; delle eventuali opere di protezione che impediscano l'immissione di reflui di natura diversa da quella termale;

RELAZIONE IDROGEOLOGICA

La Relazione Idrogeologica **dovrà dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera "b"), del comma 2, dell'art. 102, del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. e i. e contenere almeno le seguenti informazioni:**

inquadramento fisico generale;

dichiarazione che l'area interessata dallo scarico non ricade in aree sottoposte al vincolo idrogeologico;

□□inquadramento geomorfologico dell'area interessata dallo scarico con particolare attenzione alle pendenze, presenza di corpi idrici superficiali e loro distanza dall'area in esame, drenaggi superficiali, evidenza di eventuali processi erosivi superficiali e loro tipologia;

□□inquadramento geolitologico dell'area interessata dallo scarico con descrizione dei terreni affioranti e misura del coefficiente di permeabilità del suolo determinata mediante prova di permeabilità "in situ" della quale andranno riportati la modalità di esecuzione e i calcoli effettuati per la determinazione del coefficiente stesso;

□□inquadramento idrogeologico nel quale, inoltre, dovrà essere descritta la eventuale falda (se di acqua dolce o termominerale) e il relativo livello piezometrico, il suo andamento nel tempo e la sua vulnerabilità;

□□conclusioni con indicazioni sulla fattibilità dell'intervento e specifica dichiarazione che detto scarico non comporti fenomeni di impaludamento né di instabilità dei versanti, né rischio di inquinamento della eventuale falda.

N.B.: Per le zone ricadenti in aree a rischio frana e pericolosità da frana è richiesta una dichiarazione del geologo che attesti, sulla base dei risultati e studi conseguiti dalla relazione geologica, le seguenti condizioni:

1) che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;

2) che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;

3) che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica

senza prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso)

**ALLEGATO C/3
MODULISTICA**

Modello di istanza per scarichi in corpo idrico superficiale di acque termali o piccole utilizzazioni locali di acque calde (o quelle di cui alla deroga del presente regolamento)

FAC-SIMILE - Istanza di autorizzazione
(in competente bollo)

Al Comune di CAMIGLIANO
UFFICIO AMBIENTE

OGGETTO: Istanza di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale.

Il sottoscritto _____ nato
a _____ il _____ residente a _____ in
Via _____ in qualità di _____
_____ del/la _____ sito/a nel Comune di
Camigliano _____, Foglio n. _____, Particella n. _____
tel. _____ fax _____ E-mail _____ a norma della parte terza del
D. Lgs. n.° 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e della Legge Regionale n. 4 del
15/03/2011 art. 1 comma 250, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di
tutela delle acque dall'inquinamento avendone titolo ai sensi di legge,

C H I E D E

l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque:

- Termali** (lettera m, art. 74, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)
- Piccole utilizzazioni locali** (lettera i, art. 1 comma 4 Legge Regionale n. 8/2008 e succ. mod.)
- Acque reflue domestiche o assimilate in Deroga** (art. 6 comma 4 del Regolamento Comunale)

Il sottoscritto dichiara che:

- i punti assunti per il controllo dello scarico sono resi agibili ed accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo;
- non vengono scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1 dell' Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/2006.

Allega duplice copia della documentazione di cui all' elenco allegati.

Dichiara, inoltre, di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs n.196/2003 - che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

ELENCO ALLEGATI MOD C/3

Per tutti gli scarichi di cui all'art. 102, del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. e i., alla domanda di autorizzazione allo *scarico di reflui termominerali o piccole utilizzazioni locali* in corpo idrico superficiale, o nei casi di deroga previsti dal regolamento deve essere allegata la seguente documentazione:

Relazione Tecnica, a timbro e firma di tecnico abilitato, che descriva:

- il corpo idrico ricettore;
- l'esatta localizzazione dello scarico;
- il punto previsto per il prelievo finalizzato al controllo;
- il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso connesse;
- il sistema di depurazione, ovvero di trattamento, utilizzato;
- il valore degli abitanti equivalenti delle acque reflue di scarico, nonché (se previsto) il nominativo del responsabile di gestione dell'impianto di depurazione/trattamento;
- **COROGRAFIA**, a timbro e firma di tecnico abilitato, estratta da sulla cartografia CTR al 5000, con identificazione del punto di scarico ed evidenza dell'intero percorso del corpo idrico superficiale ricettore con la rete dei collettori annessa.
- **PLANIMETRIA**, a timbro e firma di tecnico abilitato, in scala non inferiore ad 1:5000, contenente sia l'impianto di depurazione/trattamento che il corpo idrico ricettore, sulla quale devono essere riportati il punto di scarico e la posizione dei pozzetti fiscali di prelievo del refluo, alla presa dal pozzo termale ed immediatamente a monte dello scarico.
- Ricevuta del versamento sul c.c.p. n. _____ intestato a Tesoreria COMUNALE, con l'indicazione "autorizzazione scarico su suolo - acconto spese di istruttoria", di importo pari a € _____ per nuova autorizzazione;

In caso di scarico dei reflui attraverso condotta sottomarina occorre fornire la ulteriore seguente documentazione:

- **PLANIMETRIA**, in scala 1:1.000/1:5.000, con la rappresentazione sia delle "curve di livello" dei fondali che delle "batimetriche" dei punti significativi, dalla quale si devono evincere il posizionamento
- a fondale - della condotta, con l'indicazione aggiuntiva (se del caso) circa la sezione di sbocco della condotta e le coordinate "GAUSS BOAGA EST" (rilevate tramite G.P.S.) della medesima, ovvero con l'indicazione aggiuntiva (se del caso) circa l'utilizzo di diffusori, la loro profondità di rilascio e le coordinate "GAUSS BOAGA EST" (rilevate tramite G.P.S.) del centro geometrico dei medesimi.
- **PROFILO** longitudinale della condotta e (se del caso) dei diffusori (in pari scala).
- **CARATTERIZZAZIONE** tipologica dei fondali e della condotta, della quale - in particolare - si devono evidenziare i materiali, la lunghezza e la sezione.

Per gli scarichi in condotta devono essere sempre assicurati:

- il pozzetto fiscale subito a monte dell'immissione in condotta;
- la grigliatura per la raccolta del materiale grossolano prima dell'immissione in condotta, e la costante manutenzione della medesima.

ALLEGATO C/4

Modello di istanza per scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue industriali FAC-SIMILE - Istanza di autorizzazione
(in competente bollo)

Al Comune di CAMIGLIANO
UFFICIO AMBIENTE

OGGETTO: Istanza di **autorizzazione allo scarico sul suolo** o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue industriali .

Il sottoscritto _____ nato
a _____ il _____ residente a _____ in
Via _____ in qualità di _____
_____ del/la _____ sito/a nel Comune di
Camigliano _____, Foglio n. _____, Particella n. _____
tel. _____ fax _____ E-mail _____ a norma della parte terza del
D. Lgs. n.° 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e della Legge Regionale n. 4 del
15/03/2011 art. 1 comma 250, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di
tutela delle acque dall'inquinamento avendone titolo ai sensi di legge,

C H I E D E

l'autorizzazione allo scarico sul suolo (o nei primi strati del sottosuolo) di acque reflue industriali

Responsabile di gestione dell'impianto di depurazione/trattamento:

Il sottoscritto dichiara che:

i punti assunti per il controllo dello scarico sono resi agibili ed accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo;

i limiti di accettabilità non sono conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

non vengono scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1 dell' Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/2006.

Allega duplice copia della documentazione di cui all' Elenco Allegati.

Dichiara, inoltre, di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs n.196/2003-

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

ELENCO ALLEGATI MOD. C/4 per l'autorizzazione allo scarico sul suolo di reflui di natura industriale

Copia del titolo di proprietà o attestazione di disponibilità (e/o eventuale equipollente autocertificazione) del terreno su cui si scaricherà e di quello su cui verranno installati sia le condotte che i sistemi per i controlli da eseguirsi a cura degli Enti preposti alla tutela ambientale;

Dichiarazione del Comune/Ente d'Ambito di appartenenza con la quale si attesta l'impossibilità di recapitare nella pubblica fognatura;

Dichiarazione, a firma di competente professionista, attestante che i confini dell'insediamento si trovano ad una distanza dal più vicino corpo idrico oltre le quali è permesso lo scarico sul suolo, come riportato al punto 2 (Scarichi sul suolo) dell'Allegato 5.

Dichiarazione, a firma di competente professionista, circa l'assenza - nel refluo che si scarica - delle sostanze di cui al punto 2.1, dell'allegato 5, della parte terza, del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. e i.

Certificati catastali di mappa e di partita, in originale, dei fondi

Planimetria catastale, in adeguata scala, con la rappresentazione dell'area di scarico;

Relazione Tecnica, a timbro e firma di competente professionista;

Relazione Idrogeologica, a timbro e firma di competente professionista;

Planimetria quotata dell'insediamento e delle aree di scarico - in scala opportuna - che riporti, tra l'altro, i punti fiscali di controllo (**Punto significativo n° ...**), il misuratore di portata, i percorsi delle tubazioni di scarico, e che illustri altresì le caratteristiche del territorio nell'immediato contorno dell'insediamento, con specifico riferimento alla presenza di pozzi di emungimento, fognature ed acquedotti, rete stradale, utilizzo delle aree confinanti e circostanti;

Ricevuta del versamento sul c.c.p. n. _____ intestato a **Tesoreria COMUNALE**, con l'indicazione "autorizzazione scarico su suolo - acconto spese di istruttoria", di importo pari a € _____ per nuova autorizzazione;

Programma di gestione e manutenzione dell'impianto e delle reti, a timbro e firma di competente professionista.

Certificazione della C.C.I.A.A. riportante la dicitura: "Nulla - osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31/05/1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni";

Dichiarazione di conformità agli originali dei documenti eventualmente prodotti in fotocopia (ex artt. 19 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

Nelle Relazioni da allegare all'istanza dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

RELAZIONE TECNICA

Nella Relazione Tecnica dovranno essere riportati:

il tipo di attività esercitata, immobili da cui originano i reflui, durata e periodo di esercizio nel corso dell'anno;

caratteristiche dei materiali stoccati e dei processi di lavorazione;

le fonti di approvvigionamento idrico;

le quantità di acqua massime prelevabili e quelle massime scaricabili, nonché la distribuzione periodica dei prelievi e degli scarichi;

la descrizione delle fasi del sistema di depurazione asservito allo scarico e relativa potenzialità,

la distanza dei confini dell'insediamento dal più vicino corpo idrico ai sensi di quanto riportato nel paragrafo 2, dell'allegato 5, della parte terza, del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. e i. .

Tale distanza deve essere misurata partendo dal limite di proprietà rispetto al più vicino corpo idrico, seguendo un percorso tecnicamente possibile

□□la conformità dello scarico alle norme tecniche di cui all'allegato 5 della Delibera Interministeriale 4 febbraio 1977 (in G.U. n. 48 del 21/02/1977).

□□le modalità di gestione e manutenzione del sistema di depurazione asservito allo scarico, nonché le modalità di smaltimento dei fanghi;

□□la descrizione, con disegni quotati in scala adeguata: degli accorgimenti atti a garantire il costante drenaggio delle acque; dei sistemi previsti per impedire che le acque di scarico si disperdano al di fuori dell'area destinata allo scarico; delle eventuali opere di protezione che impediscano l'immissione di reflui di natura diversa da quella domestica;

□□il rispetto delle eventuali "aree di salvaguardia" presenti, così come previsto all'art. 94, del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. e i. .

RELAZIONE IDROGEOLOGICA

La Relazione Idrogeologica dovrà contenere (almeno) le seguenti informazioni:

□□inquadramento fisico generale;

□□dichiarazione che l'area interessata dallo scarico non ricade in aree sottoposte al vincolo idrogeologico;

□□inquadramento geomorfologico dell'area interessata dallo scarico con particolare attenzione alle pendenze, presenza di corpi idrici superficiali e loro distanza dall'area in esame, drenaggi superficiali, evidenza di eventuali processi erosivi superficiali e loro tipologia;

□□inquadramento geolitologico dell'area interessata dallo scarico con descrizione dei terreni affioranti e misura del coefficiente di permeabilità del suolo determinata mediante prova di permeabilità "in situ" della quale andranno riportati la modalità di esecuzione e i calcoli effettuati per la determinazione del coefficiente stesso;

□□inquadramento idrogeologico nel quale, inoltre, dovrà essere descritta la eventuale falda (se di acqua dolce o termominerale) e il relativo livello piezometrico, il suo andamento nel tempo e la sua vulnerabilità;

□□conclusioni con indicazioni sulla fattibilità dell'intervento e specifica dichiarazione che detto scarico non comporti fenomeni di impaludamento, instabilità dei versanti né rischio di inquinamento della eventuale falda;

N.B.: Per le zone ricadenti in aree a rischio frana e pericolosità da frana è richiesta una dichiarazione del geologo che attesti, sulla base dei risultati e studi conseguiti dalla relazione geologica, le seguenti condizioni:

1) che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;

2) che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;

3) che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica senza prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso)

ALLEGATO C/5

Modello di rinnovo autorizzazione allo scarico su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue domestiche e assimilate

FAC-SIMILE - Istanza di rinnovo

(in competente bollo)

Al Comune di CAMIGLIANO

UFFICIO AMBIENTE

OGGETTO: Istanza di rinnovo di autorizzazione allo scarico sul suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue domestiche e assimilate .

Il sottoscritto _____ nato
a _____ il _____ residente a _____ in
Via _____ in qualità di _____
_____ del/la _____ sito/a nel Comune di
Camigliano _____, Foglio n. _____, Particella n. _____
tel. _____ fax _____ E-mail _____ a norma della parte terza del
D. Lgs. n.° 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e della Legge Regionale n. 4 del
15/03/2011 art. 1 comma 250, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di
tutela delle acque dall'inquinamento avendone titolo ai sensi di legge,

C H I E D E

il rinnovo dell'autorizzazione n. _____ del _____, con scadenza
_____, per lo scarico su suolo (o nei primi strati del sottosuolo) di acque reflue
domestiche e assimilate.

Il sottoscritto dichiara che:

i punti assunti per il controllo dello scarico sono resi agibili ed accessibili per il
campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo;

i limiti di accettabilità non sono conseguiti mediante diluizione con acque prelevate
esclusivamente allo scopo;

non vengono scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1
dell' Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/2006.

Allega duplice copia della documentazione richiesta.

Dichiara, inoltre, di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs
n.196/2003- che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

ELENCO ALLEGATI MOD C/5

da allegare all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue domestiche e assimilate

a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che nulla è modificato in merito alle condizioni di scarico dell'autorizzazione in scadenza;

b) Ricevuta del versamento sul c.c.p. n. _____ intestato a Tesoreria Comune di Camigliano , con

l'indicazione "autorizzazione scarico su suolo - spese di istruttoria", di importo pari a € _____ per rinnovo autorizzazione;

c) Dichiarazione di conformità agli originali dei documenti eventualmente prodotti in fotocopia (ex artt. 19 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

d) Relazione geologica sull'area con particolare riferimento alle caratteristiche del terreno destinato a ricevere il refluo, al permanere delle caratteristiche di permeabilità del sito e delle sue immediate vicinanze.

N.B.: Per le zone ricadenti in aree a rischio frana e pericolosità da frana è richiesta una nuova dichiarazione del geologo che attesti il permanere delle seguenti condizioni:

1) che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;

2) che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;

3) che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica senza prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso)

ALLEGATO C/6

Modello di istanza per rinnovo scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque termali o piccole utilizzazioni locali di acque calde

FAC-SIMILE - Istanza di rinnovo

(in bollo)

Al Comune di CAMIGLIANO

UFFICIO AMBIENTE

OGGETTO: Istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sul suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque termali (o piccole utilizzazioni locali).

Il sottoscritto _____ nato
a _____ il _____ residente a _____ in
Via _____ in qualità di _____
_____ del/la _____ sito/a nel Comune di
Camigliano _____, Foglio n. _____, Particella n. _____
tel. _____ fax _____ E-mail _____ a norma della parte terza del
D. Lgs. n.° 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e della Legge Regionale n. 4 del
15/03/2011 art. 1 comma 250, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di
tutela delle acque dall'inquinamento avendone titolo ai sensi di legge,

C H I E D E

il rinnovo dell'autorizzazione n. _____ del _____, con scadenza
_____, per lo scarico su suolo (o nei primi strati del sottosuolo) di acque

- Termali** (lettera m, art. 74, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)
- Piccole utilizzazioni locali** (lettera i, art. 1 comma 4 Legge Regionale n. 8/2008 e succ. mod.)

Il sottoscritto dichiara che:

i punti assunti per il controllo dello scarico sono resi agibili ed accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo;

i limiti di accettabilità non sono conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

non vengono scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1 dell' Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/2006.

Allega duplice copia della documentazione richiesta.

Dichiara, inoltre, di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs n.196/2003 - che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

ELENCO ALLEGATI MOD C/6

Documenti da allegare all'istanza per rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue "termali" o "piccole utilizzazioni locali di acque calde"

- a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che nulla è modificato in merito alle condizioni di scarico dell'autorizzazione in scadenza;
 - b) Ricevuta del versamento sul c.c.p. n. _____ intestato a Tesoreria Comune di Camigliano, con l'indicazione "autorizzazione scarico su suolo - spese di istruttoria", di importo pari a € _____ per rinnovo autorizzazione;
 - c) Dichiarazione di conformità agli originali dei documenti eventualmente prodotti in fotocopia (ex artt. 19 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445).
 - d) Relazione geologica sull'area con particolare riferimento alle caratteristiche del terreno destinato a ricevere il refluo, al permanere delle caratteristiche di permeabilità del sito e delle sue immediate vicinanze.
- N.B.: Per le zone ricadenti in aree a rischio frana e pericolosità da frana è richiesta una nuova dichiarazione del geologo che attesti il permanere delle seguenti condizioni:
- 1) che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;
 - 2) che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;
 - 3) che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica senza prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso)

ALLEGATO C/7

Modello di istanza per scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue industriali

FAC-SIMILE - Istanza di rinnovo

(in bollo)

Al Comune di CAMIGLIANO

UFFICIO AMBIENTE

OGGETTO: Istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sul suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue industriali .

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente a _____ in Via _____ in qualità di _____ del/la _____ sito/a nel Comune di Camigliano _____, Foglio n. _____, Particella n. _____ tel. _____ fax _____ E-mail _____ a norma della parte terza del D. Lgs. n.° 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e della Legge Regionale n. 4 del 15/03/2011 art. 1 comma 250, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento avendone titolo ai sensi di legge,

CHIEDE

il rinnovo dell'autorizzazione n. _____ del _____, con scadenza _____, per lo scarico su suolo (o nei primi strati del sottosuolo) di acque reflue industriali

Responsabile di gestione dell'impianto di depurazione/trattamento:

Il sottoscritto dichiara che:

i punti assunti per il controllo dello scarico sono resi agibili ed accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo;

i limiti di accettabilità non sono conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

non vengono scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1 dell' Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/2006.

Allega duplice copia della documentazione richiesta.

Dichiara, inoltre, di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs n.196/2003- che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

ELENCO ALLEGATI MOD C/7

da allegare all'istanza per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sul suolo di reflui di natura industriale

e) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che nulla è modificato in merito alle condizioni di scarico dell'autorizzazione in scadenza;

f) Ricevuta del versamento sul c.c.p. n. 23001803 intestato a Tesoreria Comune di Camigliano, con

l'indicazione "autorizzazione scarico su suolo - spese di istruttoria", di importo pari a € _____ per rinnovo autorizzazione;

g) Dichiarazione di conformità agli originali dei documenti eventualmente prodotti in fotocopia (ex artt. 19 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

h) Relazione geologica sull'area con particolare riferimento alle caratteristiche del terreno destinato a ricevere il refluo, al permanere delle caratteristiche di permeabilità del sito e delle sue immediate vicinanze.

N.B.: Per le zone ricadenti in aree a rischio frana e pericolosità da frana è richiesta una nuova dichiarazione del geologo che attesti il permanere delle seguenti condizioni:

1) che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;

2) che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;

3) che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica senza prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso)

ALLEGATO D

Calcolo degli abitanti equivalenti (AE)

Il calcolo degli abitanti equivalenti (AE) deve essere effettuato in base a quanto disposto dalla lettera a) comma 1 dell'art. 74 - Titolo I - Sezione II del D.Lgs 152/2006 e s. m. i. ovvero in base al BOD5 (1 AE = 60 gr ossigeno/giorno) o, solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico, si può fare riferimento al consumo idrico come risultante dalle fatturazioni del gestore del S.I.I. e di altre eventuali fonti di approvvigionamento autonomo, scomputando i volumi non scaricati in ragione della tipologia delle attività svolte; il carico deve essere riferito a quello di ingresso all'impianto di trattamento (1 AE = volume di scarico di 200 litri per abitante/giorno).

Qualora non sia possibile identificare il carico in AE in modo diretto riconducendosi ai criteri ed alle procedure definiti dal presente allegato (quali BOD5, COD, consumi idrici), per i soli insediamenti, è possibile determinare il carico in AE facendo riferimento ai seguenti parametri tipologico-edilizi indicativi:

- Edifici di civile abitazione = 1 AE per camera da letto con superficie < 14 mq; 2 AE per camera da letto con superficie \geq 14 mq. Aggiungere 1 AE ogni qual volta la superficie della stanza aumenta di 6 mq oltre i 14 mq (20 mq=3 AE; 26 mq=4 AE; 32 mq=5 AE; ecc);
- Alberghi, agriturismo e simili = come per gli edifici di civile abitazione;
- Ristoranti, trattorie, mense =1 AE ogni tre persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero massimo di avventori (il numero massimo di clienti è calcolato dividendo le superfici complessive delle sale da pranzo per 1,20 mq);
- Ospedali = 1 AE ogni 2 posti letto;
- Uffici, esercizi commerciali = 1 AE ogni 3 dipendenti fissi o stagionali, durante la massima attività;
- Fabbriche e laboratori artigianali = 1 AE ogni 2 dipendenti fissi o stagionali, durante la massima attività;
- Bar, circoli, club =1 AE ogni sette persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero massimo di avventori (il numero massimo di clienti è calcolato dividendo le superfici complessive delle sale per 1,20 mq);
- Scuole = 1 AE ogni 5 posti banco;
- Musei, teatri, cinema, impianti sportivi e altri insediamenti diversi dai precedenti = 4 AE ogni WC.

ALLEGATO E
LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE O
ASSIMILATE
SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE
VASCHE SETTICHE BICAMERALI E TRICAMERALI (Trattamento Primario)

- a) Le vasche settiche, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni al liquame ed al fango, devono essere costruite a regola d'arte, per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, per permettere un idoneo ingresso continuo, permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato. Le vasche settiche devono avere le pareti impermeabilizzate, devono essere completamente interrato ed devono avere tubo di ventilazione con caratteristiche tali da evitare problemi di sicurezza disturbi igienico sanitari.
- b) Nelle vasche vi deve essere possibilità di accesso dall'alto a mezzo di pozzetto o vano per l'estrazione, tra l'altro, del materiale sedimentato.
- c) L'ubicazione deve essere preferibilmente esterna ai fabbricati e comunque, conformemente a quanto autorizzato nei permessi a costruire, a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile.
- d) Il dimensionamento deve tener conto del volume di liquame sversato giornalmente per circa 12 ore di detenzione, e dovrà avere una capacità utile complessiva (volume interno delle camere) pari ad almeno 225 litri per AE con un volume minimo di 2250 litri (10 AE).
- e) L'estrazione del fango viene effettuata periodicamente da impresa opportunamente autorizzata che rilascia al titolare dell' impianto regolare attestazione del prelievo avvenuto (data, volume, sito di smaltimento) .

VASCHE SETTICHE DI TIPO IMHOFF (Trattamento Primario)

- a) Le vasche settiche di tipo Imhoff, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il fango, devono essere costruite a regola d'arte, sia per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, in quanto sono anch'esse completamente interrato, sia per permettere un idoneo attraversamento del liquame nel primo scomparto, permettere un'idonea raccolta del fango nel secondo scomparto sottostante e l'uscita continua, come l'entrata, del liquame chiarificato.
- b) Le vasche settiche di tipo Imhoff devono avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di idoneo tubo di ventilazione.
- c) Nel dimensionamento occorre tenere presente che il comparto di sedimentazione deve permettere circa 4-6 ore di detenzione per le portate di punta; se le vasche sono piccole si consigliano valori più elevati; occorre aggiungere una certa capacità per persona per le sostanze galleggianti.
Come valori medi del comparto di sedimentazione si hanno circa 40-50 litri per AE; in ogni caso, anche per le vasche più piccole, la capacità non dovrebbe essere inferiore a 250- 300 litri complessivi;
- d) Per l'ubicazione delle vasche settiche di tipo Imhoff valgono le stesse prescrizioni delle vasche settiche bicamerali o tricamerali.

e) Per il compartimento del fango si hanno 100-120 litri per AE, in caso di almeno due estrazioni all'anno; per le vasche più piccole è consigliabile adottare 180-200 litri per AE , con una estrazione all'anno;

f) L'estrazione del fango e della crosta viene effettuata periodicamente da impresa opportunamente autorizzata che rilascia al titolare dell' impianto regolare attestazione del prelievo avvenuto (data, volume, sito di smaltimento);

DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE (Trattamento Secondario)

a) Il liquame è addotto alla chiarificazione, mediante condotta a tenuta, nella condotta o rete disperdente. Le modalità di immissione nella condotta disperdente devono essere tali da garantire un' alimentazione uniforme e regolare sulla rete disperdente. La condotta disperdente è in genere costituita da idonei elementi tubolari fessurati, oppure da elementi tubolari separati di idoneo materiale ed idonea struttura, coperti superiormente con tegole o elementi di pietrame e con pendenza fra lo 0,2 e 0,5 per cento.

b) La condotta viene posta in trincea profonda circa 60-70 cm e larga almeno 40 cm, dentro lo strato di pietrisco collocato nella metà inferiore della trincea stessa; l'altra parte della trincea viene riempita con il terreno proveniente dallo scavo adottando opportuni accorgimenti acciocché il terreno di rinterro non penetri, nei vuoti del sottostante pietrisco; un idoneo sovrassetto eviterà qualsiasi avvallamento della trincea. La trincea può avere la condotta disperdente su di una fila o su di una fila con ramificazioni o su più file; la trincea deve mantenere la condotta disperdente in idonea pendenza.

c) Le trincee con condotte disperdenti sono poste fuori da strutture che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno; la distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere < 1 metro; la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi. Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri qualora queste siano esposte al rischio di percolamento dei reflui.

d) Lo sviluppo della condotta disperdente, deve essere in funzione della natura del terreno. L' argilla compatta è da ritenersi materiale non adatto alla dispersione; di seguito si riportano comunque elementi di riferimento:

<i>sabbia sottile, materiale leggero di riporto: 2 m per AE</i>	<i>sabbia grossa e pietrisco: 3 m AE</i>	<i>sabbia sottile con argilla: 5 m AE</i>	<i>argilla con un po' di sabbia: 10 m AE</i>
---	--	---	--

e) La fascia di terreno impegnata o la distanza tra due sistemi disperdenti deve essere di circa 30 metri.

f) Per l'esercizio si controllerà che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che l'alimentazione sia

regolare ed uniforme, che non aumenti il numero degli AE ed il volume di liquame giornaliero disperso.

PERCOLAZIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUBIRRIGAZIONE CON DRENAGGIO per terreni impermeabili (Trattamento Secondario)

a) Il liquame è addotto nella condotta disperdente dalla chiarificazione mediante condotte a tenuta.

Il sistema consiste in una trincea, profonda in genere 1 -1,5 metri avente al fondo uno strato di argilla, sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso; dentro l'ultimo strato si colloca la condotta disperdente;

b) Le due condotte, aventi pendenza tra lo 0,2 per cento e lo 0,5 per cento, sono costituite da idonei elementi tubolari fessurati, oppure da elementi tubolari separati, di idonea sezione e materiale (del diametro di circa 10-12 centimetri, aventi lunghezza di circa 30-50 centimetri con estremità tagliate dritte e distanziate di 1 o 2 centimetri), coperti superiormente da tegole o da elementi di pietrame. Devono essere adottati opportuni accorgimenti affinché il terreno dello

scavo che ricoprirà la trincea non penetri nei vuoti del sottostante pietrisco. Deve essere predisposto un idoneo

sovrassetto al fine di evitare qualsiasi avvallamento della trincea. La condotta può essere ramificata o svilupparsi su più file.

c) Tubi di aerazione di conveniente diametro vengono collocati verticalmente, dal piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra e a sinistra delle condotte e distanziati 2-4 metri l'uno dall'altro. La condotta drenante sbocca in un idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ecc.), mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 metri prima dello sbocco della condotta drenante.

d) La trincea può essere con condotte su di una fila, con fila ramificata, con più file. Per quanto riguarda le distanze di rispetto da aree pavimentate, da falde o da manufatti relativi ad acqua potabile, vale quanto detto per la sub-irrigazione normale.

e) Lo sviluppo delle condotte si calcola in genere in 2-4 metri per AE. Occorre verificare che tutto funzioni regolarmente: dal sifone della vaschetta di alimentazione, allo sbocco del liquame, ai tubi di aerazione.

f) Il numero delle persone servite ed il volume giornaliero di liquame da trattare non deve aumentare; il livello massimo della falda va controllato nel tempo per garantirne la protezione.

DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE POZZI ASSORBENTI

Il liquame proveniente dalla chiarificazione, tramite condotta a tenuta, perviene al pozzo di forma cilindrica, con diametro interno di almeno un metro, in muratura di pietrame, mattoni o calcestruzzo, privo di platea. Nella parte inferiore che attraversa il terreno permeabile si praticano feritoie nelle pareti o si costruisce la parte in muratura a secco; al fondo, in sostituzione della platea, si pone uno strato di pietrame e pietrisco per uno spessore di circa mezzo metro; uno strato di pietrisco è sistemato ad anello esternamente intorno alla parte di parete con feritoie per uno spessore orizzontale di circa mezzo metro; in prossimità delle feritoie ed alla base dello strato di pietrisco in pietrame è in genere di dimensioni più grandi del rimanente pietrisco sovrastante.

La copertura del pozzo viene effettuata a profondità non inferiore a 2/3 di metro e sulla copertura si applica un pozzetto di accesso con chiusini, al di sopra della copertura del pozzo e del pietrisco che lo circonda si pone uno strato di terreno ordinario con soprassetto per evitare ogni avvallamento e si adottano accorgimenti per non avere penetrazioni di terreno (prima dell'assestamento) nei vuoti del pietrisco sottostante.

Si pongono dei tubi di aerazione in Pvc di opportuno diametro, penetranti dal piano di campagna almeno un metro nello strato di pietrisco.

I pozzi assorbenti debbono essere lontani dai fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno.

La differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore a 2 metri; la falda a valle non potrà essere utilizzata per usi potabili e domestici, o per irrigazione di prodotti da mangiare crudi a meno di accertamenti microbiologici e chimici caso per caso da parte dell'Autorità sanitaria; occorre evitare pozzi perdenti in presenza di roccia fratturata o fessurata; la distanza da qualunque condotta, serbatoio, od altra opera destinata al servizio potabile deve essere almeno di 50 metri.

Lo sviluppo della parete perimetrale del pozzo, da definirsi preferibilmente con prove di percolazione, deve essere dimensionato in funzione della natura del terreno; di seguito si riportano comunque altri elementi di riferimento:

sabbia grossa o pietrisco: 1 mq per abitante;

sabbia fina: 1,5 mq per abitante;

argilla sabbiosa o riporto: 2,5 mq per abitante;

argilla con molta sabbia o pietrisco: 4 mq per abitante;


argilla con poca sabbia o pietrisco: 8 mq per abitante;

argilla compatta impermeabile: non adatta.

La capacità del pozzo non deve essere inferiore a quella della vasca di chiarificazione che precede il pozzo stesso; è consigliabile disporre di almeno due pozzi con funzionamento alterno; in tal caso occorre un pozzetto di deviazione con paratoie per inviare il liquame all'uno o all'altro pozzo.

La distanza fra gli assi dei pozzi non deve essere inferiore a quattro volte il diametro dei pozzi.

Per l'esercizio si controllerà di tanto in tanto che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia nel pozzo, od intasamento del pietrisco e terreno circostante e che non si verificano impantanamenti nel terreno circostante; occorre controllare nel tempo il livello massimo della falda; se i pozzi sono due si alterna il funzionamento in genere ogni quattro-sei mesi



Schema di dispersione mediante pozzo assorbente

ALLEGATO F

ULTERIORI IMPIANTI DI TRATTAMENTO SECONDARIO FITODEPURAZIONE

La fitodepurazione è un processo naturale per depurare le acque reflue che sfrutta i processi di autodepurazione tipici delle zone umide; in pratica è un trattamento di tipo biologico, in cui la depurazione avviene sia per azione diretta delle piante, che sono capaci di mantenere ossigenato il substrato, di assorbire sostanze nutritive (nitrati, fosfati, ecc.) e di esplicare una azione evapotraspirante, ma anche per l'azione dei batteri biodegradatori che ne colonizzano gli apparati radicali e per i normali processi biodegradatori che si hanno negli strati superficiali del suolo. Gli impianti di fitodepurazione vengono definiti a livello internazionale con il termine "constructed wetlands" che si riferisce ai sistemi umidi costruiti artificialmente in modo tale da ottimizzare gli effetti della depurazione sulle acque reflue.

Schematicamente questo sistema naturale di depurazione delle acque di scarico è costituito da un bacino impermeabilizzato riempito con materiale ghiaioso e vegetato da piante acquatiche; la depurazione avviene mediante l'azione combinata tra substrato ghiaioso, piante, refluo e microrganismi presenti.

I sistemi di fitodepurazione sono sempre posti a valle di un trattamento primario del refluo. Il livello di refluo nell'impianto è mantenuto con un sistema a sifone posto nel pozzetto di uscita.

Gli impianti di fitodepurazione si suddividono, tipologicamente, in:

- sistema a flusso libero
- sistema a flusso sub-superficiale orizzontale
- sistema a flusso sub-superficiale verticale
- sistema ibrido

Con il termine "orizzontale" e "verticale" si individua l'andamento del refluo all'interno del vassoio assorbente (bacino); nel primo caso il refluo arriva direttamente al bacino e lo attraversa orizzontalmente grazie anche ad una leggera pendenza del fondo vasca, nel secondo il refluo viene immesso verticalmente su tutta la superficie del bacino in modo discontinuo, tramite pompa o sifone, presenti nel pozzetto di ingresso. I reflui trattati sono raccolti dal fondo del bacino tramite un sistema di captazione ed inviati al corpo riceettore finale.

Sistema di fitodepurazione a flusso libero

In realtà è un vero e proprio stagno con bassa profondità, di solito poche decine di centimetri e necessita pertanto di ampie superfici.

Tale sistema, che non garantisce gli stessi abbattimenti degli altri, è utile più che altro come ulteriore trattamento terziario di affinamento degli scarichi e utilizzato per utenze di grandi dimensioni.

Sistema di fitodepurazione a flusso sub-superficiale orizzontale

È un trattamento di tipo biologico, che sfrutta letti di terreno saturo (ghiaia e sabbia) contenuto in "vasche" o "vassei assorbenti" in cui si sviluppano piante acquatiche. L'alimentazione è continua ed il livello del liquido in vasca è stabilito dal sistema a sifone contenuto nel pozzetto d'uscita.

Questo sistema non consente l'abbattimento spinto delle sostanze azotate (ammoniaca).

La depurazione avviene per:

- azione diretta delle piante, che sono capaci di mantenere ossigenato il substrato, assorbire le sostanze nutritive (nitrati, fosfati, ecc.) fare da supporto per i batteri ed esplicare un'azione evapotraspiratoria;
- azione dei batteri biodegradatori che colonizzano gli apparati radicali.

